



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini
P.IVA 00343840401

<http://www.cattolica.net>
email: info@cattolica.net

SETTORE 4: POLIZIA MUNICIPALE – ATTIVITA' ECONOMICHE

Sportello Unico Attività Produttive

PEC: protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER I SERVIZI DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

(approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 67 del 3.6.1998)

AGGIORNATO ALLE NUOVE MODIFICHE APPORTATE CON DELIBERE DI CONSIGLIO
COMUNALE N.° 27 DEL 28/02/2000 E N.° 34 DEL 29/03/2000

SCHEMA DI REGOLAMENTO

CAPO I

I servizi di taxi e di noleggio con conducente

ART. 1

Disciplina del servizio

Il presente regolamento reca norme per il riordino e la disciplina del servizio di taxi e di noleggio di autovetture con conducente ai sensi dell'art. 85 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616, in attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea".

Tale servizio è altresì disciplinato dalle seguenti norme:

- 1) dagli artt. 8 - 19 - 85 del d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616;
- 2) dal dlgs. 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada) e successivo correttivo e integrativo 10 settembre 1993, n. 360;
- 3) dal d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada);
- 4) dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21;
- 5) dalla L.R. 45/79, art. 3 e art. 45;
- 6) dal d.m. 13 dicembre 1951 sui servizi pubblici non di linea;
- 7) dalla delibera regionale n. 2009 del 31.5.1994;
- 8) dal d.m. 15 dicembre 1992, n. 572 (dispositivi antinquinamento);
- 9) dall'art. 8, legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro sui diritti delle persone handicappate);
- 10) dal decreto 20 aprile 1993 del Ministero dei Trasporti, dettante criteri per la determinazione di una tariffa minima e massima per il servizio di noleggio con autovettura;

Eventuali situazioni e rapporti non rientranti nell'attuale previsione normativa sono disciplinate dalle leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna, nelle materie non previste da altra norma, dalla legge comunale e provinciale e norme attinenti, nonché dagli statuti e regolamenti comunali e da ogni altro atto regolamentare, in quanto possano direttamente o indirettamente avere applicazione in materia e non siano in contrasto con le norme del presente regolamento.

ART. 2

Definizione del servizio

Gli autoservizi pubblici non di linea provvedono al trasporto collettivo o individuale di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea, effettuato esclusivamente con veicoli di cui all'art. 1, comma 2 lettere a) e b) della legge 15.1.1992, n. 21.

Gli autoservizi pubblici non di linea sono costituiti dal servizio di taxi e dal servizio di noleggio con conducente così come definiti rispettivamente agli artt. 2 e 3 della legge 21/92.

Detti autoservizi sono compiuti a richiesta dei trasportati o dal trasportato in modo non continuativo né periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dai richiedenti, oppure anche in modo continuativo o periodico, con trasporto collettivo in presenza di particolari esigenze territoriali, sociali e ambientali e per necessità di diretti collegamenti o di opportuni coordinamenti integrativi e intermodali con gli stessi servizi di linea, nell'ambito di specifiche autorizzazioni definite dagli enti territoriali competenti.

ART. 3 Condizioni di esercizio

I servizi di piazza (taxi) e di noleggio con conducente sono subordinati alla titolarità rispettivamente di apposita licenza o autorizzazione rilasciata a una persona fisica o giuridica, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 7 della legge 21/92, salvo il potere di conferimento a norma dell'art. 7 della predetta legge.

L'esercizio della licenza o dell'autorizzazione conferita deve essere svolto da un conducente iscritto al ruolo previsto dall'art. 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21.

Le licenze e le autorizzazioni sono riferite a un singolo veicolo o natante. Debbono osservarsi le disposizioni relative ai divieti e alle possibilità di cumulo delle licenze e delle autorizzazioni contenute nel secondo comma dell'art. 8 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e nelle altre disposizioni di legge eventualmente vigenti al momento del rilascio.

Le licenze e le autorizzazioni sono atti strettamente personali in quanto espressione di funzioni attinenti a compiti di polizia amministrativa locale, di ordine pubblico, sociale, economico e commerciale.

La licenza o l'autorizzazione deve trovarsi a bordo del mezzo durante tutti i suoi spostamenti. Unitamente alla licenza o all'autorizzazione il Comune rilascia un contrassegno del tipo approvato contenente il nome e lo stemma del Comune, il nome del titolare della licenza o dell'autorizzazione, il numero della stessa.

Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sul veicolo.

Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza o dell'autorizzazione, da un suo collaboratore anche familiare o da un suo dipendente, sempreché iscritti al ruolo di cui all'art. 6 della legge 21/92.

Le modalità di esercizio degli autoservizi pubblici non di linea debbono assicurare l'osservanza delle norme a tutela dell'incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa. Il personale addetto ai servizi deve avvicinarsi in turni di lavoro che consentano periodi di riposo effettivo e adeguato.

Il requisito della idoneità professionale, comprovato dalla iscrizione nel ruolo dei conducenti deve essere posseduto dal titolare della licenza o autorizzazione e dalle persone comunque aventi titolo per l'esercizio della professione in qualità di dipendenti, soci o collaboratori familiari.

ART. 4 Servizi sussidiari a integrazione del trasporto di linea

Previa autorizzazione del Comune, i veicoli immatricolati in servizio di taxi o di noleggio possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi di servizi di linea.

L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea e il titolare della licenza di taxi o l'autorizzazione di N.C.C., approvato dall'ente concedente il servizio di linea, disciplinante condizioni, vincoli, garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

ART. 5
Ambiti operativi territoriali

I titolari di licenza di taxi o di autorizzazione di N.C.C. possono effettuare trasporti in tutto il territorio della regione Emilia Romagna, in quello nazionale e negli stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali enti lo consentano.

Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza dal territorio del comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione per qualunque destinazione.

La prestazione del servizio taxi, per destinazioni oltre il territorio provinciale è facoltativa, ferme restando, per i servizi a trazione animale, le disposizioni dell'art. 70 del codice della strada.

E' consentito all'utente accedere al servizio fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta a vista o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione per l'immediata prestazione. Nel caso di accesso al servizio fuori dai luoghi di stazionamento è dovuta anche la prescritta tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita prelevamento (uscita dalla rimessa per il servizio di N.C.C., salita se con prenotazione a vista o accettazione del servizio via radio sia per il servizio di taxi sia di N.C.C.). La prenotazione del servizio di taxi è, di norma, vietata al di fuori dei casi sopra consentiti.

CAPO II
Acquisizione dell'autorizzazione e condizioni di esercizio.

ART. 6
Requisiti e condizioni per l'esercizio della professione

Possono essere titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione di N.C.C. tutte le persone fisiche o giuridiche e comunque previste dall'art. 7, 1° comma lettere b), c), d), L. 21 del 1992, appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

ART. 7
Concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente vengono assegnate in seguito a pubblico concorso per titoli e per esami ai soggetti iscritti al ruolo dei conducenti.

Il concorso deve essere indetto entro sessanta giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o autorizzazioni o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse.

Poiché per le licenze di taxi viene diminuito il contingente numerico, la riassegnazione nei casi di cui sopra avverrà solamente dopo che il numero si è ridotto a 20 (venti) licenze.

Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino della Regione Emilia Romagna. Resta ferma in ogni caso la validità annuale della graduatoria prevista dal successivo art. 13, salva diversa determinazione del competente organo comunale.

I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza o autorizzazione per ogni bando.

Sono ammessi al concorso coloro che risultano in possesso del certificato di iscrizione nel ruolo di qualsiasi provincia e di qualsiasi analogo elenco di un paese della Comunità Economica Europea.

ART. 8 Contenuti del bando

I contenuti obbligatori del bando di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) numero e tipo delle autorizzazioni da assegnare;
- b) elencazione dei titoli oggetto di valutazione, dei criteri di preferenza, nonché delle materie di esame;
- c) termine entro il quale deve essere presentata la domanda;
- d) termine entro il quale deve essere riunita la commissione per l'esame delle domande presentate.

ART. 9 La commissione comunale consultiva

Nel comune è costituita la commissione consultiva per l'esercizio di trasporto non di linea e per l'applicazione del relativo regolamento.

Essa è formata da un numero di componenti determinati in numero di quattro nominati dal Consiglio Comunale, di cui uno tra i consiglieri, uno per ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e locale e uno designato dalla confederazione unitaria del sindacato dei lavoratori.

La commissione comunale è istituita con atto del Sindaco ed è presieduta dallo stesso o da un suo delegato. La commissione si esprime a maggioranza dei voti con parere motivato con preciso riferimento alle posizioni espresse dai vari componenti, compreso quello dei dissenzienti, riportato nel verbale della seduta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Funge da segretario della commissione un dipendente comunale di qualifica non inferiore alla sesta.

La commissione comunale svolge, per quanto concerne le competenze del comune, funzioni e ruoli analoghi a quelle assegnate alla commissione provinciale. Essa elabora proposte generali e particolari nonché studi di interesse locale e generale da sottoporre alla Provincia e alla Regione.

Essa potrà esprimere pareri preventivi e consultivi su eventuali controversie tra le parti in causa e potrà esprimere pareri su eventuali provvedimenti da adottare;

Il membro della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive, decade dall'incarico e la commissione può proseguire nei suoi lavori salva la nomina del sostituto.

Il Presidente fissa l'ordine del giorno e convoca la commissione; è, altresì, tenuto a riunire la commissione entro venti giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno tre membri, oppure dal Presidente della commissione consultiva provinciale.

La commissione consultiva dura in carica quattro anni a decorrere dalla data di esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o della associazione che li ha designati.

ART. 10

La commissione di concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

Per l'assegnazione delle autorizzazioni la Giunta Comunale provvede alla nomina di una commissione di concorso, presieduta dal Segretario comunale o altro dipendente preposto al servizio competente e composta da tre membri, nominati dalla Giunta tra persone esperte del settore, anche esterne all'Amministrazione.

Ogni componente non può far parte della stessa commissione per più di due anni consecutivi.

La commissione è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui all'art. 8, lettera d) del presente regolamento.

Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'amministrazione comunale con qualifica non inferiore alla sesta.

ART. 11

Attività delle commissioni di concorso

Le commissioni di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redigono il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affisso all'Albo Pretorio del Comune.

La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata a/r da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla commissione.

La commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande, stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti e indicati dal bando deliberato. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, all'anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nella quale il candidato è incorso, comprovata dal certificato di iscrizione nel casellario giudiziale o da un attestato rilasciato dalla Prefettura per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune di Cattolica o in altro del territorio nazionale.

ART.12

Presentazione delle domande

Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi o dell'autorizzazione per il noleggio con conducente devono essere presentate al Sindaco, su carta legale.

Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza.

La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) certificato di iscrizione al ruolo;
- b) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attività lavorativa che limiti il regolare svolgimento del servizio;

- c) documentazioni di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dal presente regolamento;
- d) certificazione medica attestante di non essere affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare l'idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del codice della strada;
- b) essere iscritti al registro delle ditte presso la camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato o all'Albo delle imprese artigiane presso la C.C.I.A.A., ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, per le imprese già esercenti l'attività;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità (anche in leasing) del mezzo o dei mezzi per i quali è rilasciata dal comune l'autorizzazione d'esercizio; tale disponibilità dovrà essere comprovata al momento del rilascio dell'autorizzazione;
- d) avere la sede o, in ogni modo, la disponibilità di rimesse o spazi adeguati a consentire il ricovero dei mezzi e la loro ordinaria manutenzione nel Comune di Cattolica che rilascia l'autorizzazione di N.C.C.;
- e) non avere ceduto la precedente licenza di taxi o autorizzazione di noleggio con conducente da almeno 5 anni.

Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della autorizzazione:

- a) essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità a esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del c. p.;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423; 31 maggio 1965, n. 575, 13 settembre 1972, n. 646; 12 ottobre 1982, n. 726;
- c) l'essere stato dichiarato fallito senza che sia intervenuta cessazione dello stato fallimentare a norma di legge;
- d) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente autorizzazione di esercizio sia da parte del comune al quale la domanda è stata presentata, sia da parte di altri comuni;
- e) l'essere incorsi in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo, complessivamente, superiore ai due anni e salvi i casi di riabilitazione.

I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze o autorizzazioni debbono essere comprovati da certificazione autentica rilasciata da uffici pubblici o privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a sei mesi.

Nei casi consentiti, gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, in quanto compatibili con le disposizioni della legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale.

I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere posseduti fino ad esaurimento della graduatoria.

ART. 13
Assegnazione e rilascio dell'autorizzazione

Il Dirigente, acquisita la graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza o autorizzazione.

La graduatoria di merito redatta dalla commissione di esame ha validità di un anno.

I posti di organico che nel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino a esaurimento della graduatoria.

ART. 14
Titoli di preferenza

A parità di punteggio è preferito, nella collocazione in graduatoria il candidato che ha esercitato il servizio di taxi, in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza, per un periodo di tempo complessivo di almeno 6 mesi, per la licenza di taxi e, per l'autorizzazione al servizio di noleggio con conducente, colui che è stato dipendente di un'impresa dello stesso servizio in qualità di sostituto, socio o collaboratore familiare, per il medesimo periodo.

Costituisce, altresì, titolo preferenziale a parità di punteggio:

- l'essere in possesso di altra autorizzazione di noleggio con conducente, esercitata con autovettura, dello stesso comune da almeno due anni e aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità, regolarità ed efficienza;
- l'essere associati (per i servizi di N.C.C.) in forma cooperativa, di società o di consorzio di imprese esercenti singolarmente la medesima attività;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone con handicap.

ART. 15
Inizio del servizio

Nel caso di assegnazione della licenza o dell'autorizzazione o di acquisizione della stessa per atto fra vivi o "mortis causa", il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro quattro mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

Detto termine potrà essere prorogato fino a un massimo di altri quattro mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità del mezzo per causa a lui non imputabile.

ART. 16
Validità della licenza o autorizzazione

Le licenze e le autorizzazioni hanno validità annuale con scadenza al 31 dicembre di ogni anno; possono essere revocate o dichiarate decadute nei casi previsti dalle leggi vigenti e dal presente regolamento.

ART. 16 BIS
SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DI TAXI E DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Le licenze o le autorizzazioni possono essere sospese, previa comunicazione scritta al comune, per un periodo complessivo fino a sei (6) mesi, a condizione che non si riscontri una carenza nel servizio, a giudizio dell'Amministrazione.

ART. 17
Trasferibilità della licenza o autorizzazione

Le licenze di taxi e le autorizzazioni di noleggio con conducente fanno parte della dotazione d'impianto d'azienda e sono trasferibili, nei casi consentiti dalla legge, ad altro soggetto abilitato all'esercizio della professione.

A seconda che si tratti di subingresso per atto tra vivi o "mortis causa", il titolare della licenza o autorizzazione, gli eredi o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune per ottenerne la voltura. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare cedente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

E' vietata qualunque forma di cessione temporanea a terzi delle licenze di taxi e autorizzazioni di noleggio con conducente.

L'acquisizione delle licenze o autorizzazioni pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della legge 21/92 è autorizzata alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di due anni, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

Qualora col decesso del titolare dell'impresa individuale la stessa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi, o ai loro legittimi rappresentanti, l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni, ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della legge 21/89 per gli eredi dei titolari dei taxi. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

In nessun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

Al titolare che abbia ceduto la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra né dallo stesso né da un altro comune, né gli può essere assegnata nuovamente altra licenza o autorizzazione in seguito a trasferimento per atto tra vivi se non dopo cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

Art. 18
Taxi di scorta

Nell'ambito di organizzazioni di servizi taxi, il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero delle licenze di taxi e le condizioni per le loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

Art. 19

Comportamento del conducente in servizio

Nell'esercizio dell'attività il conducente del mezzo ha l'obbligo di:

- a) prestare il servizio;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza;
- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto;
- d) presentare e mantenere pulito e in perfetto stato di efficienza il mezzo;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore;
- f) consegnare al competente ufficio comunale qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo;
- g) curare la qualità del trasporto in tutti i minimi particolari;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura taxi, la condizione di taxi libero o occupato;
- l) trasportare i bagagli al seguito del passeggero alle condizioni tariffarie stabilite dal Comune;
- m) trasportare gratuitamente i cani accompagnatori dei non vedenti. Il trasporto di altri animali è facoltativo.

E' fatto, inoltre, divieto di:

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/o pattuiti;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'amministrazione comunale.

Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore è tenuto a pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

Restano a carico dei titolari della licenza o autorizzazione e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile, agli stessi imputabili a norma di legge.

ART. 20

Trasporto degli handicappati

Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e la discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.

I veicoli in servizio di taxi o noleggio con conducente appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del d.p.r. 27.4.1978, n. 384.

ART. 21 Idoneità dei mezzi

Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della M.C.T.C., l'amministrazione comunale può disporre, per tramite della polizia municipale, tutte le volte che se ne ravvisi la necessità, le necessarie verifiche sull'idoneità dei mezzi al servizio.

Qualora il mezzo non risulti trovarsi nello stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza o autorizzazione, entro il termine stabilito, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette o alla sostituzione. In mancanza verrà adottato, su parere della commissione e previa diffida, il provvedimento di sospensione della licenza o autorizzazione ai sensi del presente regolamento.

Con apposito verbale la polizia municipale certifica l'idoneità del mezzo e indica le prescrizioni utili al suo ottenimento.

Nel corso di validità dell'autorizzazione di esercizio il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con un altro, dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività, purché in migliore stato d'uso rispetto a quello già autorizzato, da verificarsi a cura del personale del comando di Polizia Municipale. In tale ipotesi, sulla licenza o autorizzazione deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

Previa autorizzazione, la vettura ferma per la riparazione potrà essere sostituita da altra vettura di prescrizione che potrà circolare valendosi dell'autorizzazione della vettura in riparazione.

ART. 22 Tariffe

Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dal Comune su proposta della commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento, in relazione ai costi del servizio localmente risultanti (spese assicurative, di trazione, di personale, ammortamento e remunerazione del capitale, ecc.), sulla base delle eventuali disposizioni provinciali in materia.

Le tariffe del servizio di noleggio con conducente sono determinate dalla libera contrattazione delle parti entro i limiti massimi e minimi determinati, su tale base, dal Comune su proposta della commissione di cui all'art. 9 del presente regolamento e adeguate in base ai criteri stabiliti dal Ministero dei trasporti.

ART.23 Turni e orari di servizio

I servizi di taxi sono regolati da turni e orari stabiliti dal dirigente nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Sindaco.

ART. 24 Forza Pubblica

E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da agenti e funzionari della Forza Pubblica, compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.

L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettata alle norme di legge.

ART. 25
Servizi in ambito aeroportuale

La Provincia adotta i necessari provvedimenti per stabilire i turni di servizio per l'aeroporto, prescrivendo altresì l'obbligo di esposizione del contrassegno riportante il turno di servizio assegnato. L'eventuale sostituzione nel turno deve essere annotata in apposito registro da tenersi presso la direzione della circoscrizione aeroportuale.

CAPO III
Illeciti e sanzioni

ART. 26
Diffida

Il Dirigente diffida il titolare della licenza della autorizzazione quando lo stesso o un suo legittimo sostituto:

- a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'attività;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'amministrazione comunale;
- d) muti l'indirizzo della rimessa e della sede, nell'ambito del territorio comunale, senza dare la prescritta comunicazione al Sindaco;
- e) si procuri, con continuità e stabilità, il servizio nel territorio di altri comuni;
- f) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo nei casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- g) contravvenga alle disposizioni contenute nel precedente art. 19.

Al titolare che sia già stato diffidato una volta e che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni possibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

ART. 27
Sanzioni

Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza o dell'autorizzazione comunale di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel codice della strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite nel seguente modo:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa;
- b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza o dell'autorizzazione.

Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del RD 3 marzo 1934, n. 383 e dell'art. 10 della Legge 24 novembre 1981, n.689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie di cui al presente capo, la violazione alle norme contenute nel presente regolamento è così punita:

- a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000 per le violazioni del quinto comma dell'art. 3;
- b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 1.000.000 per le violazioni del sesto comma dell'art. 3;

- c) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 2.000.000 per le violazioni del primo comma dell'art. 4;
- d) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000 per le violazioni degli obblighi e dei divieti di cui all'art. 19;
- e) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 2.000.000 per la violazione del primo comma dell'art. 20;
- f) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 50.000 ad un massimo di £ 500.000 per la violazione del secondo comma dell'art. 22;
- g) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £ 500.000 ad un massimo di £ 2.000.000 per la violazione del terzo comma dell'art. 22.

La sanzione è applicata dal dirigente salva l'oblazione a norma delle vigenti disposizioni.

Ai sensi dell'art. 107 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, è ammesso, a titolo di oblazione, il pagamento del minimo edittale nelle mani dell'agente accertante nel caso di contestazione immediata della violazione a carico del contravventore.

La Giunta Comunale provvede ad aggiornare gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo.

ART. 28

Sospensione dell'autorizzazione

La licenza o l'autorizzazione comunale di esercizio può essere sospesa dal dirigente per un periodo non superiore ai sei mesi nei seguenti casi:

- a) violazione delle vigenti norme comunitarie;
- b) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto;
- c) violazione di norme vigenti del codice della strada tali da compromettere la sicurezza dei trasportati;
- d) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente regolamento;
- e) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività;
- f) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati;
- g) prestazione del servizio con tassametro o contachilometri non regolarmente funzionanti.

Nel disporre sul periodo di sospensione della licenza o dell'autorizzazione si dovrà tener conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva.

ART. 29

Revoca dell'autorizzazione

Il dirigente dispone la revoca della licenza o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) quando, in capo al titolare della licenza o autorizzazione vengano a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale;
- b) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi dell'art. 28 del presente regolamento;
- c) quando il titolare non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- d) quando la stessa sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nel presente regolamento;
- e) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente regolamento;

- f) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio;
- g) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio.

La licenza o l'autorizzazione è altresì soggetta a revoca, allorché il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui al precedente art. 12.

In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, si provvederà alla revoca, dandone comunicazione all'ufficio competente alla tenuta del ruolo.

Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie si provvederà alla revoca del titolo autorizzativo.

ART. 30

Procedimento sanzionatorio

I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolari rapporti redatti dai competenti organi di accertamento. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato, il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire memorie difensive.

Il dirigente, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o di revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C.

ART. 31

Decadenza della licenza e dell'autorizzazione

Il dirigente dispone la decadenza della licenza e dell'autorizzazione nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 15 del presente regolamento;
- b) esplicita dichiarazione scritta di rinuncia all'autorizzazione da parte del titolare della stessa;
- c) morte del titolare della licenza o dell'autorizzazione, quando gli eredi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 15 del presente regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 17;
- d) alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni;
- e) mancato o ingiustificato esercizio per un periodo superiore a 6 mesi se non espressamente autorizzato per comprovati motivi.

Il provvedimento di decadenza viene comunicato all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

ART. 32

Irrogazione delle sanzioni

Le sanzioni sono irrogate nel rispetto della vigente normativa e, in particolare, per quanto riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario o ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia del titolo autorizzativo.

ART. 33
Norme finali

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo all'ultimo giorno previsto di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogati i regolamenti comunali preesistenti, nonché ogni altra disposizione in materia, precedentemente emanata dall'amministrazione comunale, in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento.